

**Delibera n. 289/11/CONS**

**Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 87/10/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259**

L'AUTORITA',

NELLA riunione di Consiglio del 18 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" ed in particolare l'articolo 70;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, recante "*Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 87/10/DIT del 31 dicembre 2010, notificato in data 12 gennaio 2011, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 2 e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, la violazione

del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per avere attivato due linee telefoniche, nn. xxx e yyy in capo al Comune di Colfelice in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte di quest'ultimo;

VISTA la memoria difensiva presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 10 febbraio 2010, acquisita al protocollo generale dell'Autorità con n. 0006597;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Deduzioni della società interessata.**

La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche la "Società"), in relazione a quanto contestato con atto n. 87/10/DIT, nelle memorie trasmesse in data 10 febbraio 2011, ha dichiarato che la numerazione xxx è abbinata ad una linea di trasferimento dati attiva sin dal febbraio 2010 con profilo tariffario "Liberty". Con riferimento alla numerazione yyy, la Società ha dichiarato che trattasi di una linea "virtuale" utilizzata esclusivamente per l'addebito del canone di noleggio del servizio MY Security Area, ossia di un sistema di protezione della rete aziendale e collegato quindi alla suddetta linea Adsl. La Società ha quindi affermato che detti servizi, cui sono abbinati le numerazioni oggetto di contestazione, sono stati attivati a seguito della sottoscrizione in data 17 febbraio 2010 di specifico contratto da parte del segnalante, di cui produce copia.

Alla luce di quanto sopra esposto, la società Telecom Italia S.p.A. ha richiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto n. 87/10/DIT.

### **II. Valutazioni dell'Autorità**

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del sindaco del Comune di Colfelice il quale, nel luglio del 2010, si rivolgeva a questa Autorità lamentando l'attivazione non richiesta di due linee, n. xxx e n. yyy, da parte della società Telecom Italia S.p.A.

Con nota del 22 ottobre 2010, l'Ufficio segnalazioni e vigilanza della Direzione tutela dei consumatori di questa Autorità formulava una richiesta di informazioni alla società Telecom Italia S.p.A. con riferimento alla predetta segnalazione ed, in particolare, richiedeva a quest'ultima di fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuta ricezione da parte del Comune di Colfelice di una richiesta di attivazione delle utenze nn. xxx e yyy.

La società Telecom Italia S.p.A., con nota del 16 novembre 2010, provvedeva a riscontrare la predetta richiesta di informazioni affermando che essa stava provvedendo

a stornare le somme addebitate a titolo di corrispettivo a fronte dell'attivazione delle due linee oggetto di disconoscimento, ma non forniva in quella sede alcun documento comprovante l'esistenza di una manifestazione di volontà da parte del Comune di Colfelice di attivare le linee nn. xxx e yyy.

Questa Autorità, pertanto, con atto n. 87/10/DIT, ha contestato alla società Telecom Italia S.p.A. l'attivazione non richiesta delle linee *de quibus*.

In seguito alla ricezione della notifica dell'atto di contestazione n. 87/10/DIT, la Società ha trasmesso le proprie memorie difensive in cui ha rappresentato che la numerazione xxx è abbinata ad una linea dati, mentre la numerazione yyy si riferisce ad una linea virtuale utilizzata per l'addebito del canone di noleggio del sistema di protezione della rete aziendale e che esse sono state attivate a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte del segnalante. A sostegno di quanto dichiarato, la Società ha prodotto copia del contratto relativo. Dalla disamina del documento emerge che esso è stato sottoscritto dal Comune di Colfelice in data 17 febbraio 2010 e che esso aveva ad oggetto, oltre alla modifica del piano tariffario collegato alla linea principale, l'attivazione di una linea di trasferimento dati e della relativa *Security*.

Alla luce di ciò, pertanto, deve escludersi, nel caso di specie, la violazione da parte della società Telecom Italia S.p.A. degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 nella parte in cui vieta la fornitura non richiesta di beni o servizi di comunicazioni elettroniche.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per disporre l'archiviazione dell'addebito contestato;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in discussione;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento n. 87/10/DIT del 31 dicembre 2010, avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 18 maggio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola